Prot. 8063
Del 27/01/2020

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEL PERSONALE
Uffici VII e VIII
Pec: dcp.cag@pec.mef.gov.it

Roma,

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Personale appartenente all'ex Corpo militare della Croce Rossa Italiana e transitato nel ruolo unico del MEF. Riassorbimento assegno personale ex artt. 5, comma 5, e 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Richiesta di parere.

Ai fini della corretta applicazione della normativa in oggetto, si sottopone all'attenzione di codesto Dipartimento la seguente problematica relativa al trattamento economico spettante al personale appartenente all'ex Corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI) transitato nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del d.Lgs. n. 178/12 e s.m.i..

Come noto, il citato d.Lgs. n. 178 del 2012 ha provveduto a congedare e a trasferire al ruolo civile il personale militare della CRI, con salvaguardia del relativo trattamento retributivo. L'art. 5, comma 5 prevede, infatti, che "Il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed è collocato in congedo nonché iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3 (..). Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi (..)".

Per effetto del processo di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, il suddetto personale è transitato per mobilità nelle pubbliche Amministrazioni, in base a specifici provvedimenti.

Per quanto riguarda il personale assegnato al MEF, allo stesso all'atto del passaggio è stato attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione dell'art. 6, comma 6, del citato d.Lgs. 178/2012, come modificato dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che recita: "Al personale civile e militare della CRI (...) assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo (..)".

In sintesi, agli interessati è stato attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento già attribuito da CRI all'atto del congedo (incluso l'assegno personale) e il trattamento economico fisso e ricorrente previsto per l'area e la fascia economica di inquadramento nel ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sulla base del quadro normativo sopra richiamato, l'importo del predetto assegno va ridotto sia per effetto di adeguamenti retributivi e/o miglioramenti contrattuali, sia a seguito del riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.

La riassorbibilità dell'assegno con gli elementi retributivi di quest'ultima natura lascia, tuttavia, spazio a dubbi interpretativi con riguardo alle modalità di riassorbimento dello stesso e alle voci da considerare a tal fine.

Va evidenziata, infatti, la diversa natura delle due voci retributive: fissa e ricorrente, nel caso dell'assegno personale, variabile e con liquidazione periodica/differita, nel caso degli emolumenti economici determinati dalla contrattazione collettiva e correlati ad obiettivi, con l'aggiunta di aspetti contributivi e fiscali differenti.

A titolo esemplificativo, si richiama, quale emolumento correlato ad obiettivi, la liquidazione del Fondo Risorse Decentrate, emolumento accessorio che presenta, rispetto all'assegno personale, un disallineamento temporale nell'erogazione di almeno un anno. In occasione del pagamento di tale Fondo, e al fine di dare applicazione alla sopra indicata normativa, il competente ufficio del trattamento accessorio della Direzione del Personale, ha provveduto a computare nel riparto del FRD, unitamente al restante personale delle aree del MEF, le unità di

personale CRI, titolari di assegno personale riassorbibile, ex art. 5, comma 5, senza, tuttavia procedere alla relativa liquidazione. Le quote spettanti sono state comunicate all'ufficio stipendiale ai fini del riassorbimento dell'assegno. Contabilmente la richiamata procedura comporterà il successivo riversamento in Conto Entrate degli importi del FRD (e relativi oneri riflessi) e la riassegnazione delle somme sui pertinenti capitoli stipendiali.

L'articolata procedura sopra descritta, da reiterare in occasione di ogni liquidazione degli emolumenti indicati dalla norma, troverebbe una possibile alternativa nella liquidazione dell'accessorio di cui trattasi solo per l'eventuale eccedenza rispetto all'assegno personale in godimento.

Per quanto riguarda le voci da valutare ai fini del riassorbimento, si chiede di chiarire se vadano considerati a tale fine anche altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge, finalizzati all'incentivazione del personale e disciplinati in sede di contrattazione decentrata.

Ciò posto, si invita codesto Dipartimento a voler esprimere un parere in merito alle questioni rappresentate, segnalandone l'urgenza.

La Capo Dipartimento
Valeria VACCARO